



Berna, 25 ottobre 2023

Modifica dell'ordinanza sul registro di commercio e dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA

Lotta contro l'abuso del fallimento

Rapporto esplicativo



Compendio

La legge federale sulla lotta contro l'abuso del fallimento, adottata il 18 marzo 2022 dal Parlamento, prevede diverse misure del diritto delle obbligazioni, del diritto in materia di esecuzione e fallimento nonché del diritto penale e fiscale volte a impedire che i debitori possano abusare della procedura fallimentare per sottrarsi ai loro impegni. L'ordinanza del 17 ottobre 2017 sul registro di commercio (ORC) e l'ordinanza del 19 ottobre 2022 sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale, OCaGi) sono state modificate di conseguenza, con lo scopo di predisporre le disposizioni esecutive necessarie per attuare la legge.

Situazione iniziale

Al giorno d'oggi gli abusi del diritto fallimentare per falsare la concorrenza e per danneggiare i creditori sono frequenti. Si ricorre alla procedura fallimentare per non dovere adempiere i propri obblighi e addossarli alle assicurazioni sociali che devono sostenere una parte della perdita. Il diritto fallimentare e il diritto penale prevedono già diversi mezzi per punire questi abusi. Tuttavia, in diversi settori gli ostacoli fattuali e giuridici per i creditori e le autorità sono troppo elevati e pertanto si rinuncia ad applicare il diritto in modo rigoroso anche in caso di abusi manifesti.

Contenuto del progetto

La presente legge e le relative disposizioni esecutive mirano a completare le misure esistenti e a migliorare ulteriormente la situazione.

I casi concreti di abuso mostrano che, secondo il diritto vigente, le imprese possono continuare la loro attività anche nei casi in cui il mancato pagamento dei debiti di diritto pubblico come ad esempio le imposte o i premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è ormai cronico. L'articolo 43 numero 1 LEF non consente all'Amministrazione delle contribuzioni di chiedere l'apertura del fallimento, l'articolo 43 numero 1^{bis} non lo consente alla SUVA. Ciò crea un incentivo estraneo al sistema che induce le imprese oberate di debiti a non pagare i debiti di diritto pubblico per poter soddisfare gli altri creditori. La sopravvivenza di queste imprese è abusiva e distorce la concorrenza. Stralciando l'articolo 43 numeri 1 e 1^{bis} LEF, per i crediti di diritto pubblico, come ad esempio i crediti fiscali, in futuro sarà possibile avviare un'esecuzione in via di fallimento.

Secondo il nuovo diritto delle obbligazioni, il trasferimento di azioni o di quote sociali da parte di società oberate di debiti, senza più alcuna attività commerciale e senza attivi realizzabili è nullo. Anche la rinuncia retroattiva alla revisione limitata sarà vietata.

Sul piano penale, le interdizioni di esercitare un'attività iscritte nel casellario giudiziale saranno comunicate all'autorità federale di alta vigilanza sul registro di commercio, che esaminerà se sono incompatibili con le iscrizioni nel registro di commercio. Potranno inoltre essere messe in atto delle misure, fino ad arrivare eventualmente a cancellare la persona interessata dal registro di commercio.

Le amministrazioni fiscali cantonali saranno tenute a comunicare agli uffici del registro di commercio se una società non ha prodotto il conto annuale previsto dalla legge. Questa disposizione migliora la collaborazione tra le autorità e impedisce a tali società di esercitare la propria attività più a lungo senza tenere la contabilità e di agire così in modo pregiudizievole nei confronti dei loro creditori.

Le modifiche apportate alle varie leggi hanno richiesto degli adeguamenti alle suddette ordinanze, in particolare per disciplinare la concreta attuazione delle disposizioni legali e le relative conseguenze.

Indice

1	Situazione iniziale	5
2	Consultazione	6
3	Punti essenziali del progetto	6
3.1	La normativa proposta.....	6
3.1.1	Ordinanza sul registro di commercio	6
3.1.2	Ordinanza sul casellario giudiziale	7
3.2	Compatibilità tra compiti e finanze.....	7
3.3	Attuazione	7
4	Commento ai singoli articoli	7
4.1.1	Ordinanza sul registro di commercio	7
4.1.2	Ordinanza sul casellario giudiziale	20
4.1.3	Altre proposte non prese in considerazione	22
5	Ripercussioni	22
5.1	Ripercussioni per la Confederazione.....	22
5.2	Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni	22
5.3	Ripercussioni sull'economia	23
6	Aspetti giuridici	23
6.1	Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera	23
6.2	Conformità alla legge sui sussidi.....	23
6.3	Protezione dei dati.....	23
7	Entrata in vigore	23

Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

Il 26 giugno 2019, il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la legge federale sulla lotta contro gli abusi in ambito fallimentare¹. Il progetto, accolto il 18 marzo 2022² dal Parlamento in votazione finale al termine delle deliberazioni parlamentari, modifica diverse leggi: il Codice delle obbligazioni (CO)³, la legge federale dell'11 aprile 1889⁴ sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), il Codice penale (CP)⁵, il Codice penale militare del 13 giugno 1927⁶ (CPM), la legge federale del 17 giugno 2016⁷ sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (legge sul casellario giudiziale, LCaGi) e la legge federale del 14 dicembre 1990⁸ sull'imposta federale diretta (LIFD). Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 7 luglio 2022⁹.

Il Parlamento ha in particolare adottato le misure seguenti.

- Per i crediti di diritto pubblico, come ad esempio quelli fiscali, sarà in futuro avviata un'esecuzione in via di fallimento (abolizione dell'art. 43 n. 1 e 1^{bis} LEF). L'obiettivo è evitare che le persone e le società che non pagano questi crediti possano continuare a svolgere attività commerciali e causare ulteriori danni alla collettività così come ad altri attori economici.
- In futuro, le autorità fallimentari saranno tenute a denunciare alle autorità di perseguimento penale gli eventuali reati constatati in materia di fallimento (cfr. art. 11 cpv. 2 nLEF).
- La consegna e l'apertura di invii postali nella procedura di fallimento è ora disciplinata dalla legge (cfr. art. 222a nLEF).
- La legge stabilisce che il trasferimento di azioni o di quote sociali è nullo se la società è oberata di debiti, non esercita più alcuna attività commerciale e non dispone più di attivi realizzabili (cfr. art. 684a e 787a nCO).
- La rinuncia retroattiva alla revisione limitata (il cosiddetto opting-out retroattivo) è vietata (cfr. art. 727a cpv. 2 e 2^{bis} nCO).
- Viene introdotta la possibilità di cercare persone nel registro di commercio (cfr. art. 928b nCO).
- Le interdizioni di esercitare un'attività iscritte nel casellario giudiziale (p. es. in seguito a bancarotta fraudolenta o a frodi) saranno in futuro comunicate

¹ FF 2019 4321

² FF 2022 702

³ RS 220

⁴ RS 281.1

⁵ RS 311.0

⁶ RS 321.0

⁷ RS 330

⁸ RS 642.11

⁹ FF 2022 702

all'autorità federale di alta vigilanza sul registro di commercio, al Dipartimento federale di giustizia e polizia e all'Ufficio federale del registro di commercio (UFRC; cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c dell'ordinanza del 17 novembre 1999¹⁰ sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia [Org-DFGP] e art. 5 cpv. 1 seg. dell'ordinanza del 17 ottobre 2007¹¹ sul registro di commercio; ORC). L'UFRC esaminerà se l'interdizione di esercitare un'attività è incompatibile con le iscrizioni nel registro di commercio. In caso affermativo, ne informerà l'ufficio del registro di commercio, affinché quest'ultimo possa adottare le misure necessarie e, se del caso, cancellare la persona interessata dal registro di commercio (cfr. art. 47 lett. e nonché 64a nLCaGi¹²; art. 928a cpv. 2^{bis-2^{quater}} nCO).

- In futuro, le amministrazioni fiscali cantonali saranno tenute a comunicare agli uffici del registro di commercio, se una società non ha prodotto il conto annuale previsto dalla legge (cfr. art. 112 cpv. 4 nLIFD¹³). Questo per evitare che le imprese possano esercitare la propria attività più a lungo senza tenere la contabilità e celare ai creditori l'eventuale precarietà della propria situazione finanziaria.

Le modifiche del CO, della LCaGi e della LIFD comportano la revisione dell'ORC nonché dell'ordinanza del 19 ottobre 2022¹⁴ sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale, OCaGi).

2 Consultazione

La procedura di consultazione sulla modifica dell'ORC e dell'OCaGi si è svolta dal 25 gennaio 2023 al 5 maggio 2023.

In linea di massima, tutti i partecipanti hanno approvato le modifiche dell'ORC e dell'OCaGi. Non è stata espressa alcuna opposizione di principio.

3 Punti essenziali del progetto

3.1 La normativa proposta

3.1.1 Ordinanza sul registro di commercio

In seguito alla revisione del CO, della LCaGi e della LIFD devono essere modificati diversi aspetti dell'ordinanza sul registro di commercio (di seguito nORC). Essa prevede in particolare di:

- introdurre disposizioni riguardo alla procedura riguardante la nullità dei trasferimenti di azioni o di quote sociali (cfr. art. 684a o 787a nCO), tra l'altro mediante

¹⁰ RS 172.213.1

¹¹ RS 221.411

¹² FF 2022 702

¹³ FF 2022 702

¹⁴ RS 331

un elenco di casi che possono sollevare un sospetto fondato dell'ufficio del registro di commercio (cfr. commenti agli art. 65a e 83 nORC);

- rivedere le disposizioni sull'iscrizione della rinuncia a una revisione limitata per tenere conto del divieto della rinuncia retroattiva alla revisione limitata, adottato dal Parlamento (cfr. commenti agli art. 45 cpv. 1 lett. p, 62, 68 cpv. 1 lett. q, 73 cpv. 1 lett. r, 87 cpv. 1 lett. m nORC);
- definire i criteri di ricerca per le consultazioni individuali dei dati di persone fisiche iscritte nel registro di commercio (cfr. commento all'art. 14a nORC);
- definire la procedura in merito all'obbligo delle autorità fiscali di comunicare agli uffici del registro di commercio la mancata presentazione del conto annuale da parte di una persona giuridica (cfr. commento all'art. 62 cpv. 5, 6 e 7 nORC).

3.1.2 Ordinanza sul casellario giudiziale

Secondo l'articolo 64a capoverso 2 nLCaGi, le interdizioni di esercitare un'attività iscritte nel casellario giudiziale sono comunicate all'UFRC mediante un'interfaccia tra VOSTRA e «la banca dati centrale delle persone» di cui all'articolo 928b nCO. Per attuare tale disposizione, è necessario modificare sia l'ORC (cfr. commenti agli art. 10 lett. e, 19 cpv. 3^{bis}, 154) sia l'ordinanza sul casellario giudiziale (di seguito nOCaGi; cfr. commento all'art. 61a nOCaGi).

3.2 Compatibilità tra compiti e finanze

I costi di attuazione una tantum per l'adattamento delle interfacce elettroniche a livello federale e cantonale sono calcolabili e non comportano spese ricorrenti (v. n. 5).

3.3 Attuazione

Affinché le autorità fiscali possano comunicare per via elettronica agli uffici del registro di commercio che la persona giuridica non ha presentato il conto annuale, le autorità fiscali cantonali e gli uffici del registro di commercio devono prima creare le interfacce necessarie (v. n. 5.2).

4 Commento ai singoli articoli

4.1.1 Ordinanza sul registro di commercio

Art. 10

L'articolo 10 riguardante le deroghe al principio della pubblicità del registro di commercio comporta ora due nuove lettere (lett. e ed f). Il testo dell'attuale lettera d è stato leggermente riformulato.

Come finora, elenca le informazioni e i documenti che non soggiacciono alla pubblicità del registro di commercio secondo l'articolo 936 CO. Le lettere a–c rimangono invariate.

Lettera d: inizialmente era previsto un secondo capoverso che derogava, a favore delle autorità federali e cantonali, all'esclusione dalla pubblicità dei documenti di cui all'articolo 62. Tuttavia, considerati i pareri contrastanti ricevuti nell'ambito della consultazione e l'interesse delle autorità che perseguono un obiettivo diverso da quello della presente legge di accedere a questi documenti, è stato deciso di mantenere il sistema attuale, ovvero di continuare a escludere tutti i documenti in virtù dell'articolo 62 capoverso 2 *n*ORC dalla pubblicità del registro di commercio. Spetta all'ufficio del registro di commercio prendere le misure necessarie per garantire il rispetto della disposizione (p.es. prevedendo un'archiviazione separata).

Diversi partecipanti alla consultazione hanno chiesto di uniformare le espressioni che indicano la qualità dei documenti per sapere se si tratta di originali o di copie. Ciò è ora precisato nell'articolo 62 capoverso 2 *n*ORC.

Lettera e: questa lettera è stata introdotta in seguito all'adozione dell'articolo 928a capoversi 2^{bis}-2^{quater} *n*CO che obbliga l'UFRC a far sì che la banca dati centrale delle persone non contenga iscrizioni incompatibili con un'interdizione di esercitare un'attività. Se constata un'incompatibilità, ne informa l'ufficio del registro di commercio, che ingiunge all'ente giuridico di prendere le misure necessarie. Nell'ambito della consultazione, più Cantoni hanno fatto riferimento alle prassi cantonali, che consentono una trasmissione diretta delle sentenze concernenti l'interdizione di esercitare un'attività tra i giudici e gli uffici del registro di commercio. Le nuove basi legali garantiscono tale coordinamento a livello federale, permettendo una migliore applicazione di tali interdizioni e una comunicazione conforme alla protezione dei dati. Ciò non è possibile mediante comunicazioni cantonali, perché il registro di commercio dispone di un'organizzazione decentralizzata.

Le autorità interessate devono quindi scambiarsi comunicazioni e documenti che in parte contengono informazioni sensibili non soggette al principio della pubblicità di cui all'articolo 936 CO. Nella lettera e l'elenco delle deroghe viene esteso alla pubblicità del registro di commercio ai menzionati documenti e comunicazioni: le comunicazioni e i documenti allestiti nel contesto dell'esame dell'interdizione di esercitare un'attività sono esplicitamente esclusi dalla pubblicità del registro di commercio. Ciò riguarda in particolare la comunicazione dell'UFRC all'ufficio del registro di commercio secondo cui un'iscrizione nel registro non è compatibile con un'interdizione di esercitare un'attività (cfr. art. 928a cpv. 2^{bis}-2^{quater} *n*CO). Detta comunicazione non potrà quindi essere consultata. La procedura di cancellazione dopo una diffida alla quale non è stato dato seguito, invece, è distinta dalla comunicazione tra VOSTRA, la banca dati centrale delle persone, e l'ufficio del registro di commercio. Pertanto una decisione di cancellazione definitiva dell'ufficio del registro di commercio in applicazione dell'articolo 154 capoverso 2 *n*ORC, secondo cui la persona interessata viene cancellata d'ufficio dal registro di commercio, sarà considerata un documento giustificativo e quindi non rientra in questa deroga.

Lettera f: nell'ambito della diffida ai sensi dell'articolo 65a capoverso 1 *n*ORC, ossia quando vi è il sospetto fondato che il trasferimento di azioni sia nullo, la società diffidata deve produrre praticamente gli stessi documenti richiesti per notificare o rinnovare l'opting-out (cfr. art. 62 cpv. 2 *n*ORC). È quindi giustificato escludere dalla pubblicità anche

i conti annuali e la relazione di revisione allestiti in virtù dell'articolo 65a capoverso 1 nORC.

Capitolo 7: Banche dati centrali

Art. 14a Banca dati centrale delle persone

Capoverso 1^{bis}: all'UFRC compete la gestione della banca dati centrale delle persone. La modifica dell'articolo 928b capoverso 3 nCO mira a rendere i dati delle persone fisiche accessibili gratuitamente per consultazioni individuali via Internet.

Il nuovo capoverso 1^{bis} specifica i criteri di ricerca per una consultazione individuale. In particolare, deve essere possibile utilizzare come criterio di ricerca il nome e il cognome di una persona nonché i cosiddetti numeri personali non significanti della banca dati centrale delle persone (art. 928c cpv. 3 CO).

A ogni nuova persona iscritta nella banca dati centrale delle persone viene assegnato un numero personale non significativo (art. 928c cpv. 3 CO), visibile anche nel registro di commercio. Nel caso di una ricerca effettuata solo con il nome e/o il cognome, le diverse grafie dei nomi possono portare a risultati incompleti o imprecisi, mentre procedendo a una ricerca mediante il numero personale non significativo, la persona e le relative iscrizioni nel registro di commercio possono essere identificate in modo univoco.

La ricerca delle persone consentirà di determinare presso quale ente giuridico e con quale funzione è o è stata registrata la persona in questione. In questo modo, il pubblico sarà in grado di farsi un'idea della carriera economica della persona, grazie alle attività soggette a iscrizione nel registro di commercio. È ad esempio anche possibile ottenere informazioni sul fatto che la persona sia o sia stata registrata presso un ente giuridico nei confronti del quale è stata aperta una procedura di fallimento. Inoltre nella banca dati centrale delle persone si potranno effettuare delle ricerche a livello federale, e non soltanto in un determinato Cantone. Attualmente è già possibile cercare le persone sui siti Internet di vari uffici del registro di commercio, tuttavia i risultati di tali ricerche sono limitati agli enti giuridici iscritti nel Cantone in questione.

Queste possibilità di ricerca aiuteranno anche le autorità nello svolgimento delle loro funzioni. Ad esempio, i giudici penali che pronunciano interdizioni di esercitare determinate attività possono ottenere informazioni sulle società presso le quali è iscritta la persona interessata e con quale funzione, nonché sullo scopo della relativa società. Ciò consentirà loro di formulare l'interdizione di esercitare un'attività in modo più preciso.

Mentre invece il numero AVS non sarà reso pubblico (cfr. art. 936 cpv. 1 *in fine* CO), non potrà essere utilizzato come criterio di ricerca e non apparirà quindi nemmeno nei risultati della ricerca. Il numero AVS nella banca dati centrale delle persone serve solo come identificatore delle persone e per motivi di protezione dei dati¹⁵ non è accessibile

¹⁵ FF 2019 4321, 4331; FF2015 2849 2867.

al pubblico. Inoltre si rimanda all'articolo 169 capoverso 2 ORC che fissa i requisiti in termini di protezione dei dati.

Allo scopo di mettere in funzione la banca dati centrale delle persone creata nel 2020 (cfr. art. 928b CO), i Cantoni stanno ancora creando le condizioni per integrare nella banca dati i necessari dati personali. Per garantire la messa in funzione della banca dati pare opportuno fissare la data dell'entrata in vigore al 1° gennaio 2025 (v. n. 7). Inoltre saranno stabiliti i requisiti tecnici necessari per la ricerca delle persone fisiche e la consultazione individuale via Internet dei dati di persone fisiche sarà disponibile soltanto quando la banca dati sarà alimentata.

Titolo 2: Procedura d'iscrizione

Capitolo 1: Notificazione e documenti giustificativi

Sezione 1: Notificazione

Art. 19 Iscrizione fondata su una sentenza o una decisione

Capoverso 1: un partecipante alla consultazione ha chiesto di estendere l'elenco delle deroghe. Siccome nel quadro della legge federale sulla lotta contro l'abuso del fallimento non è prevista alcuna modifica al capoverso 1, questa proposta non è stata accettata.

Capoverso 3^{bis}: per esaminare la compatibilità tra le iscrizioni nel registro di commercio e le interdizioni di esercitare un'attività, l'UFRC avrà accesso all'estratto 3 per autorità (estratto del casellario giudiziale; cfr. art. 47 lett. e nLCaGi). Mentre gli uffici del registro di commercio non potranno consultarlo (cfr. commento all'art. 154 nORC). Pertanto, non può essere dato seguito alla richiesta di alcuni partecipanti alla consultazione di estendere l'accesso all'estratto 3 agli uffici del registro di commercio, poiché prima occorrerebbe modificare la LCaGi.

Sul piano sistematico, il nuovo capoverso è un complemento dell'attuale competenza degli uffici del registro di commercio di chiedere chiarimenti su una sentenza o una decisione, conformemente all'articolo 19 capoverso 3 ORC. Nell'ambito della sua attività di verifica, anche l'UFRC deve poter chiedere chiarimenti scritti al tribunale in caso di ambiguità. Di conseguenza, occorre completare l'articolo 19 con tale competenza.

Sezione 2: Documenti giustificativi

Art. 24c Iscrizioni in elenchi pubblici di autorità svizzere

Il progetto posto in consultazione conteneva un nuovo articolo 24c che prevedeva la possibilità di rinunciare alla produzione di documenti giustificativi per comprovare l'esistenza di un'autorizzazione per l'iscrizione nel registro di commercio che già figurasse in un elenco accessibile al pubblico tenuto da un'autorità svizzera. Nel rapporto esplicativo per l'avvio della procedura di consultazione è stato citato l'esempio dell'elenco tenuto dalla FINMA. Si rinuncia a introdurre questa disposizione, poiché nell'ambito della consultazione ha ricevuto un riscontro negativo sia per quanto riguarda il principio

(un fatto generalmente noto non deve essere provato) che l'estensione (aspetto temporale, carattere sommario e lacunoso dei dati pubblicati ecc.).

Capitolo 3: Società anonima

Sezione 1: Costituzione

Art. 45 Contenuto dell'iscrizione

Capoverso 1 lettera p: la rinuncia alla revisione limitata (il cosiddetto opting-out) può d'ora innanzi essere decisa soltanto per gli esercizi futuri (cfr. art. 727a cpv. 2 nCO).

Per l'iscrizione nel registro di commercio è rilevante pertanto la data di inizio dell'esercizio a partire dal quale vale la rinuncia alla revisione limitata (cfr. art. 62 nORC). Se la rinuncia interviene dalla costituzione, la data è quella della costituzione. Non è invece necessario iscrivere la data della dichiarazione di opting-out del consiglio di amministrazione. Di conseguenza, quest'ultimo requisito alla lettera p viene eliminato e sostituito con la data di inizio dell'esercizio a partire dal quale vale la rinuncia a una revisione limitata.

La procedura è costituita da due fasi distinte, che necessitano ciascuna di una notificazione da parte della società in questione. In primo luogo la società deve notificare all'ufficio del registro di commercio l'opting-out per gli esercizi futuri prima della fine dell'esercizio in corso (art. 727a cpv. 2 nCO). In caso di ritardo nel deposito della notificazione, l'iscrizione sarà rifiutata, in quanto significherebbe iscrivere un opting-out retroattivo. In secondo luogo la società deve chiedere la cancellazione del suo ufficio di revisione non appena il mandato di quest'ultimo è concluso.

Per l'applicazione temporale di questa disposizione si rimanda al commento all'articolo 62 ORC.

Sezione 5: Conferimenti ulteriori

Art. 54

Capoverso 2 lettera a: è stato corretto un errore di traduzione nella versione francese dell'ORC che rimandava erroneamente alla deliberazione dell'assemblea generale. L'atto pubblico deve accertare che i conferimenti ulteriori sono stati effettuati conformemente alle esigenze definite durante la deliberazione del consiglio d'amministrazione. Infatti la decisione sui conferimenti ulteriori è presa dal consiglio d'amministrazione (cfr. art. 634b CO).

Sezione 9: Disposizioni speciali riguardanti la revisione e l'ufficio di revisione

Art. 62 Rinuncia a una revisione limitata

L'attuale articolo 62 sulla rinuncia a una revisione limitata (il cosiddetto opting-out) viene modificato e l'ordine dei capoversi è in parte adeguato.

Un partecipante alla consultazione ha chiesto di precisare che la revisione limitata ha durata limitata. Questa soluzione, discussa e votata durante i dibattiti parlamentari, non è stata accolta¹⁶. Le basi legali esistenti non prevedono alcuna limitazione temporale per la revisione ordinaria, la revisione limitata o l'opting-out.

I *capoversi 1 e 3* non subiscono alcuna modifica.

Un partecipante alla consultazione ha suggerito di aggiungere una condizione alla dichiarazione da presentare (cpv. 1), ossia che la società non è oggetto di esecuzioni definitive. Inoltre auspica che sia allegato un documento giustificativo supplementare (cpv. 2), ovvero un estratto del registro delle esecuzioni. L'esistenza o meno di esecuzioni non è un presupposto per l'opting-out. Pertanto una menzione di questo tipo non va integrata nella dichiarazione di rinuncia e un tale documento giustificativo non è necessario.

Capoverso 2: poiché in futuro la data di inizio dell'esercizio a partire dal quale vale la rinuncia deve essere iscritta nel registro di commercio (cfr. commento all'art. 45), occorre modificare il capoverso 2, esplicitando che tale data deve figurare anche nella dichiarazione di rinuncia. Se la rinuncia interviene già dalla costituzione, la data è quella della costituzione.

Sono specificati i documenti giustificativi, sotto forma di originale o di copia, da allegare alla dichiarazione di rinuncia, ovvero il conto annuale dell'ultimo esercizio concluso (cfr. art. 727a cpv. 2^{bis} nCO) approvato dall'assemblea generale (lett. a). Di conseguenza è necessario anche il verbale della deliberazione dell'assemblea generale riguardante l'approvazione o un estratto di esso (lett. b). Deve inoltre essere allegata la relazione di revisione (lett. c). Se la società ha un ufficio di revisione, quest'ultimo deve esaminare anche il conto annuale. La relazione di revisione consente all'ufficio del registro di commercio di determinare se la revisione è stata effettivamente effettuata e verificare se è stato rispettato il divieto dell'opting-out retroattivo. Come finora, alla dichiarazione di rinuncia devono essere allegate le singole dichiarazioni di rinuncia degli azionisti o il relativo verbale dell'assemblea generale che attesta la rinuncia di tutti gli azionisti (lett. d).

I documenti presentati ai sensi dell'articolo 62 capoverso 2 nORC sono esclusi dalla pubblicità (art. 10 lett. d nORC)

Alcuni partecipanti alla consultazione hanno chiesto di aggiungere altri documenti giustificativi, come ad esempio il libro delle azioni. Tuttavia, la nuova regolamentazione non prevede un cambiamento sul piano materiale ma mette in atto il divieto dell'opting-out retroattivo. Per attestare il consenso degli azionisti alla rinuncia, sono sufficienti le relative dichiarazioni di rinuncia o il verbale dell'assemblea generale.

Capoverso 4: corrisponde al vecchio capoverso 5.

Capoverso 5: la disposizione relativa al rinnovo delle dichiarazioni di rinuncia (contenuta nel vigente cpv. 4), finora «potestativa» diviene «imperativa». In questo modo viene chiarito che la diffida di rinnovare la dichiarazione di rinuncia non soggiace

¹⁶ Boll. Uff. 2021 S 353 segg.; Boll. Uff. 2021 N 2017 segg.

all'apprezzamento dell'ufficio del registro di commercio. Se i requisiti del capoverso 5 sono soddisfatti, l'ufficio del registro di commercio ingiunge alla società di rinnovare la dichiarazione di rinuncia o di designare un ufficio di revisione. Per motivi di completezza, viene precisato che la società può anche designare un ufficio di revisione invece di rinnovare la rinuncia. Si tratta di una diffida ai sensi dell'articolo 939 capoverso 1 CO, poiché la mancata iscrizione dell'opting-out o dell'ufficio di revisione costituisce una lacuna nell'organizzazione (cfr. commento all'art. 62 cpv. 6).

Viene inoltre specificato in quali altri casi è necessario chiedere il rinnovo.

Pertanto, nel caso di una società che precedentemente ha rinunciato a una revisione limitata, l'ufficio del registro di commercio deve sempre ingiungere alla società di rinnovare la dichiarazione di rinuncia o di designare un ufficio di revisione, se l'amministrazione fiscale cantonale gli comunica, conformemente all'articolo 112 capoverso 4 nLFID, che una società che ha iscritto un opting-out non ha prodotto i conti annuali (lett. a). Se la società non presenta il conto annuale all'amministrazione fiscale, vi è il sospetto che non abbia allestito il conto annuale e non tenga una contabilità corretta. Senza una contabilità corretta, la società non sarebbe nemmeno in grado di dimostrare che i presupposti per l'opting-out sono ancora adempiuti.

Una tale diffida non interviene se la società è sottoposta a una revisione e dispone quindi di un ufficio di revisione.

Siccome la comunicazione prevista dall'articolo 112 capoverso 4 nLFID rende necessaria una collaborazione intercantonale, dovrà essere realizzata un'interfaccia, eventualmente elettronica, per fornire una soluzione pratica ai Cantoni. La Confederazione non è tuttavia coinvolta in questo processo.

L'opting-out è molto diffuso, tanto che oggi di fatto non esiste più l'obbligo di revisione per le PMI. Senza l'obbligo di revisione, tuttavia, non c'è alcuna garanzia che la società tenga una contabilità, e senza contabilità, la società non è in grado di valutare la propria situazione economica e nemmeno di adottare per tempo misure necessarie per il risanamento¹⁷. Allo stesso tempo, la decisione di rinunciare alla revisione limitata ha in linea di principio durata illimitata (art. 727a cpv. 4 CO). Per questa ragione, nei dibattiti parlamentari è stata discussa e infine respinta anche l'introduzione di un rinnovo periodico della dichiarazione di opting-out. Con l'obbligo di comunicazione da parte delle amministrazioni fiscali, il legislatore non voleva obbligare tutte le società a rinnovare periodicamente la dichiarazione di opting-out, intendeva piuttosto consentire agli uffici del registro di commercio di intraprendere azioni mirate contro le società che non hanno presentato i conti annuali all'amministrazione fiscale¹⁸. In alternativa al rinnovo periodico della decisione di opting-out, ha introdotto l'obbligo di notificazione, come previsto ora dal capoverso 5 lettera a.

Il rinnovo della decisione di opting-out richiede un nuovo esame, analogamente a quanto previsto per l'iscrizione originaria o precedente. Inoltre vanno presentati gli stessi documenti giustificativi richiesti per la rinuncia originaria, tranne la relazione di revisione che non sarà disponibile, visto che la società si è avvalsa dell'opting-out

¹⁷ Cfr. FF 2019 4321, 4338

¹⁸ Cfr. Boll. Uff. 2021 S 354; Boll. Uff. 2021 S 1143

(cfr. art. 62 cpv. 2). Le società dovranno pertanto presentare i conti annuali anche all'ufficio del registro di commercio (cfr. art. 727a cpv. 2^{bis} nCO e 62 cpv. 2 nORC). Di conseguenza la società non può rinnovare l'opting-out senza presentare il conto annuale. Se la società rinnova la sua decisione di opting-out e fornisce i documenti richiesti come il conto annuale, e l'ufficio del registro di commercio constata che i requisiti sono soddisfatti, la procedura è conclusa. Nel caso in cui la società non rinnovi la sua decisione di opting-out, si applica il capoverso 6 (cfr. commento all'art. 62 cpv. 6).

Oltre al caso specifico della notificazione da parte delle autorità fiscali cantonali, l'ufficio del registro di commercio chiede in generale di rinnovare la dichiarazione di opting-out se, nell'ambito della sua attività, viene a conoscenza di informazioni che lasciano presumere che la società non soddisfa più i requisiti per la rinuncia alla revisione limitata (lett. b). Tale sarebbe ad esempio il caso, se nell'ambito dell'esame di una notificazione per l'iscrizione di un conferimento in natura o di una ristrutturazione, stabilisse, sulla base delle cifre fornite, che i requisiti per la revisione legale sono soddisfatti. L'ufficio del registro di commercio potrà inoltre richiedere un rinnovo della revisione limitata o la designazione di un ufficio di revisione se l'opting-out già iscritto era fondato su conti annuali non aggiornati (p.es. se la notificazione di opting-out è presentata all'ufficio del registro di commercio all'inizio dell'esercizio, in un momento in cui l'assemblea generale non aveva ancora avuto l'opportunità di approvare il conto annuale dell'esercizio precedente e quindi il conto annuale [approvato] del penultimo esercizio è servito da documento giustificativo). Nell'ambito della consultazione è stato chiesto di precisare che l'esistenza di esecuzioni definitive costituisce un indizio ai sensi della lettera b. Questa proposta non è stata accolta perché l'esistenza di esecuzioni contro la società non fornisce alcuna indicazione sul rispetto dei presupposti per l'opting-out.

Per quanto riguarda il contenuto, la diffida deve rispettare i principi procedurali generali del diritto amministrativo, quindi specificare le disposizioni applicabili, il termine per porre rimedio alla lacuna o, in alternativa, le conseguenze giuridiche dell'inadempienza.

Capoverso 6: questo nuovo capoverso precisa la procedura già applicabile ai sensi del vigente articolo 939 capoverso 2 CO in caso di diffida di rinnovare la dichiarazione di opting-out o, in alternativa, di designare un ufficio di revisione.

Se la società non rinnova la dichiarazione menzionata, l'opting-out non sarà più valido. La società sarà quindi soggetta all'obbligo di revisione e dovrà designare un ufficio di revisione. Fino a quando non viene iscritto un ufficio di revisione vi è una lacuna nell'organizzazione della società. L'ufficio del registro di commercio dovrà deferire il caso al giudice (art. 939 CO; per la diffida ai sensi dell'art. 939 cpv. 1 CO si veda il commento all'art. 62 cpv. 5), il quale adotterà le misure necessarie (art. 939 cpv. 2 CO) fino a pronunciare – *in ultima ratio* – lo scioglimento della società (art. 731b cpv. 1^{bis} n. 3 CO).

Inoltre l'ufficio del registro di commercio può anche sporgere denuncia alle autorità penali competenti se i fatti costituiscono una violazione dell'articolo 325 CP sull'inosservanza delle norme legali sulla contabilità.

Da un punto di vista temporale, non è necessaria alcuna disposizione transitoria. Le nuove disposizioni saranno applicabili dalla loro entrata in vigore alle società di nuova costituzione e alle nuove decisioni di opting-out. Gli opting-out già iscritti nel registro

di commercio non devono essere aggiornati; sono fatti salvi i motivi per un rinnovo secondo l'articolo 62 capoverso 5.

Capoverso 7: al fine di rafforzare la collaborazione tra le autorità, l'ufficio del registro di commercio trasmette all'autorità fiscale competente il conto annuale di una società ricevuto in seguito a una comunicazione delle autorità fiscali e alla diffida di rinnovare la dichiarazione di opting-out (cfr. art. 62 cpv. 5 lett. a nORC).

In tal modo si tiene conto delle richieste formulate durante la consultazione di precisare la comunicazione tra queste autorità.

Sezione 11: Trasferimento di azioni di società oberate di debiti senza attività commerciale e senza attivi realizzabili

Tutti gli aspetti relativi al trasferimento nullo di azioni di una società oberata di debiti, priva di attività commerciale e senza attivi sono disciplinati insieme in un articolo specifico. A tal fine, nel capitolo 3 sarà creata una nuova sezione dedicata alla società anonima. La collocazione della nuova sezione 11 alla fine del capitolo 3, dopo le disposizioni sullo scioglimento e la cancellazione, è dovuta al fatto che il contenuto verte sulle transazioni nulle.

Art. 65a

Diversi partecipanti alla consultazione hanno criticato i criteri previsti dall'articolo 684a nCO, in particolare la discrepanza con la definizione della giurisprudenza del Tribunale federale concernente i trasferimenti nulli di azioni. Siccome non ci si è avvalsi della possibilità di referendum, il testo del CO non può essere modificato e i criteri legali non possono essere adeguati nell'ambito della modifica dell'ORC.

Capoverso 1: l'articolo 684a capoverso 2 nCO impone agli uffici del registro di commercio di agire se, in relazione a una notificazione, hanno un sospetto fondato che un trasferimento di azioni sia nullo.

Il presente capoverso 1 contiene un elenco non esaustivo di fatti che possono dare adito al sospetto di un trasferimento nullo di azioni conformemente all'articolo 684a nCO. Si vuole così permettere all'ufficio del registro di commercio, ma anche a terzi, di individuare più facilmente un trasferimento nullo di azioni ai sensi dell'articolo 684a nCO. L'elenco degli indizi ha lo scopo di aiutare l'ufficio del registro di commercio a decidere in quali casi è necessario effettuare chiarimenti più approfonditi e quindi ingiungere alla società di produrre il conto annuale (cfr. art. 684a cpv. 2 nCO e commento al cpv. 2). Non è opportuno definire un limite temporale riguardo all'esistenza di questi diversi indizi. Il sospetto fondato delle autorità esecutive è determinante ed è definito secondo le circostanze del caso specifico.

Possono dare adito a sospetto ad esempio la modifica simultanea o successiva della ditta, dello scopo sociale, un trasferimento di sede e/o la sostituzione degli organi, in particolare dei membri del consiglio di amministrazione (lett. a)¹⁹.

¹⁹ FF 2019 4321, 4341

Può destare sospetto anche il fatto che una società abbia il proprio domicilio allo stesso indirizzo di un'altra società alla quale è stata rifiutata un'iscrizione in virtù dell'articolo 684a nCO (lett. b). In questo caso potrebbe trattarsi di un modello commerciale: commercio di società oerate di debiti senza attività commerciali e senza attivi realizzabili²⁰.

Lo stesso vale se le persone che trasferiscono o acquisiscono azioni sono già state coinvolte in un trasferimento di azioni che ha portato al rifiuto di un'iscrizione ai sensi dell'articolo 684a nCO (lett. c). Anche in questo caso, vi è un rischio maggiore che si tratti di un modello commerciale.

Questo capoverso non è esaustivo. Infatti anche informazioni di terzi, ad esempio privati, autorità o notizie dei media, possono costituire indizi per sospettare un trasferimento nullo di azioni.

Nell'ambito della consultazione è stato anche proposto di introdurre come indizio supplementare l'esistenza di esecuzioni contro la società nella sua sede precedente o attuale. Non è stato dato seguito a questa proposta, poiché non si tratta di un indizio che può essere verificato sulla base dei documenti giustificativi presentati con la notificazione di base.

In caso di sospetto fondato di un trasferimento nullo di azioni, l'ufficio del registro di commercio ingiunge alla società di presentare l'ultimo conto annuale disponibile e firmato. Se la società dispone di un ufficio di revisione, deve essere presentata anche la relazione di revisione relativa al conto annuale.

Come previsto per la relazione sulla gestione, anche il conto annuale presentato deve essere firmato dal presidente del consiglio di amministrazione e dalla persona cui compete l'allestimento dei conti in seno all'impresa (cfr. art. 958 cpv. 3 CO). Nella consultazione è stata sollevata la questione dell'eventuale presentazione di un conto intermedio nel caso in cui il conto annuale risale a più di sei mesi. Questa proposta non è stata accolta perché manca una base legale sufficiente (cfr. art. 684a nCO). In effetti il CO non prevede l'obbligo di allestire un conto intermedio. Pertanto un obbligo di questo tipo non può essere introdotto in via d'ordinanza.

Durante la consultazione, vari partecipanti hanno chiesto la presentazione di altri documenti giustificativi, in particolare un estratto del registro delle esecuzioni o un documento che illustri la composizione dell'azionariato attuale e passata (come il libro delle azioni). L'introduzione dell'obbligo di produrre tali documenti andrebbe però al di là di quanto previsto nel testo di legge (cfr. art. 684a cpv. 2 nCO) e quindi della volontà del legislatore.

I documenti prodotti in applicazione dell'articolo 65a capoverso 1 nORC sono esclusi dalla pubblicità (cfr. art. 10 lett. f nORC)

Capoverso 2: più partecipanti alla consultazione hanno ribadito che le procedure previste dall'ordinanza sul registro di commercio non sono adeguate alla situazione (cfr.

²⁰ Cfr. riguardo alla questione dello smantellamento di ditte FF 2019 4321, 4332 segg.

art. 152 segg. ORC). Pertanto la procedura da seguire in caso di sospetto fondato di un trasferimento nullo di azioni è stata precisata al capoverso 2.

Come avviene per tutte le diffide, l'ufficio del registro di commercio impartisce un termine alla società e la informa in merito alle prescrizioni determinanti e alle conseguenze giuridiche se non dà seguito alla diffida.

Per la notificazione della diffida si fa unicamente riferimento all'articolo 152a nORC.

Capoverso 3: se la società non dà seguito alla diffida o se il conto annuale conferma il sospetto, ovvero se si constata che la società è oberata di debiti, è ormai priva di attività commerciale e di attivi realizzabili, l'ufficio del registro di commercio rifiuta l'iscrizione conformemente all'articolo 684a capoverso 2 nCO. In questo caso, l'ufficio del registro di commercio emana, se del caso, una decisione formale (art. 684a cpv. 2 nCO). Nel caso in cui l'iscrizione rifiutata riguarda un trasferimento di sede, esso informa l'ufficio del registro di commercio della sede precedente, conformemente all'articolo 123 capoverso 3 ORC.

Capitolo 4: Società in accomandita per azioni

Art. 68 Contenuto dell'iscrizione

Capoverso 1 lettera q: la nuova lettera corrisponde alla nuova regolamentazione concernente il diritto della società anonima di cui all'articolo 45 capoverso 1 lettera p. A questo proposito si rimanda al commento all'articolo 45.

Capitolo 5: Società a garanzia limitata

Sezione 1: Costituzione

Art. 73 Contenuto dell'iscrizione

Capoverso 1 lettera r: la nuova lettera corrisponde alla nuova regolamentazione concernente il diritto della società anonima di cui all'articolo 45 capoverso 1 lettera p. A questo proposito si rimanda al commento all'articolo 45.

Sezione 5: Moneta del capitale sociale, revisione, scioglimento, cancellazione e trasferimento di quote sociali di società oberate di debiti senza attività commerciale e senza attivi realizzabili

Come a livello di legge, anche a livello di ordinanza occorre chiarire che in caso di trasferimenti nulli di quote sociali ai sensi dell'articolo 787a nCO si applicano le stesse regole che per i trasferimenti nulli di azioni di cui all'articolo 684a nCO. A tal fine, il titolo della sezione 5 va integrato nel capitolo 5 in modo da menzionare anche il trasferimento di quote sociali di società oberate di debiti senza attività commerciale e senza attivi realizzabili.

Art. 83

L'articolo 787a nCO disciplina (come anche l'art. 684a cpv. 2 nCO nel diritto della società anonima) l'obbligo per gli uffici del registro di commercio di agire se, in relazione a una notificazione, hanno un sospetto fondato di un trasferimento nullo di quote sociali. Occorre completare il riferimento dell'articolo 83 alle disposizioni sulla società anonima. E ciò in considerazione dalla sistematica voluta dal legislatore nell'articolo 787a nCO. Di conseguenza l'articolo 65a nORC sul trasferimento di azioni di società ooperate di debiti senza attività commerciale e senza attivi realizzabili si applica per analogia alla cessione di quote sociali di società ooperate di debiti senza attività commerciale e senza attivi realizzabili. Si rimanda ai pertinenti commenti alle disposizioni concernenti la società anonima (cfr. commento all'art. 65a).

Capitolo 6: Società cooperativa

Art. 87 Contenuto dell'iscrizione

Capoverso 1 lettera m: la nuova lettera corrisponde alla nuova regolamentazione concernente il diritto della società anonima di cui all'articolo 45 capoverso 1 lettera p. A questo proposito si rimanda al commento all'articolo 45.

Capitolo 8: Fondazione

Art. 92 Contenuto dell'iscrizione

L'articolo 92 lettera k è stato modificato per correggere un errore verificatosi durante l'ultima revisione dell'ORC.

Secondo questa disposizione, le associazioni iscritte nel registro di commercio per le loro attività di raccolta o di distribuzione di fondi (cfr. art. 90 cpv. 1 lett. c ORC) non sono obbligate a iscrivere tutti i membri della direzione e le persone autorizzate a rappresentarle. È sufficiente iscrivere un membro della direzione domiciliato in Svizzera autorizzato a rappresentare l'associazione.

Questa norma si applica anche ad altre associazioni che non soggiacciono all'obbligo d'iscrizione nel registro di commercio ai sensi dell'articolo 90 ORC e che sono iscritte su base volontaria nel registro di commercio. Tuttavia, l'obbligo di avere un rappresentante domiciliato in Svizzera prescritto dall'articolo 69 del Codice civile (CC)²¹ non si applica a queste associazioni. Il testo dell'ordinanza è quindi riformulato per tenere conto di questa differenza. Per tali associazioni è sufficiente iscrivere un membro della direzione, che deve essere autorizzato a rappresentare l'associazione ma non deve per forza essere domiciliato in Svizzera. Se il membro o i membri della direzione iscritti al registro di commercio non sono autorizzati a rappresentare l'associazione, quest'ultima deve anche iscrivere un'altra persona autorizzata a tal fine²².

²¹ RS 210

²² Comunicazione UFRC 2/22 del 22 dicembre 2022, cap. 3.3

Art. 95 Contenuto dell'iscrizione

Capoverso 1 lettera l: nell'ambito della consultazione, è stato osservato che la regolamentazione concernente l'opting-out dovrebbe essere applicata anche alle fondazioni. La nuova lettera corrisponde alla nuova regolamentazione concernente il diritto della società anonima di cui all'articolo 45 capoverso 1 lettera p. A questo proposito si rimanda al commento all'articolo 45.

In futuro non sarà più pubblicata la data di un'eventuale decisione di esonero dell'autorità di vigilanza bensì quella di inizio dell'esercizio a partire dal quale l'esonero sarà valido.

Titolo 5: Iscrizioni d'ufficio

Capitolo 1: Iscrizione lacunosa o inesatta

Art. 154 Funzione incompatibile con un'interdizione di esercitare un'attività

Inizialmente era stato previsto di integrare un riferimento all'articolo 928a capoverso 2^{quater} nCO direttamente nell'articolo 152 capoverso 1 ORC. Tuttavia, dalla consultazione è emerso che la procedura d'ufficio prevista dagli articoli 152 e seguenti ORC non è adeguata per l'esecuzione di questo compito.

Di conseguenza è stata introdotta una normativa speciale per le iscrizioni incompatibili con un'interdizione di esercitare un'attività.

Capoverso 1: se l'UFRC segnala all'ufficio del registro di commercio un'incompatibilità tra un'interdizione di esercitare un'attività e le funzioni iscritte nella banca dati centrale delle persone, l'ufficio del registro di commercio ingiunge all'ente giuridico di adottare le misure necessarie, ovvero di richiedere l'iscrizione delle modifiche necessarie per porre fine all'incompatibilità (cfr. art 928a cpv. 2^{bis}-2^{quater} nCO). Una diffida diretta da parte dell'UFRC, come richiesto da alcuni partecipanti alla consultazione, non può essere presa in considerazione, poiché l'UFRC non dispone della competenza necessaria per effettuare iscrizioni da sé. Si applica il principio della notificazione. Soltanto gli uffici del registro di commercio possono effettuare iscrizioni d'ufficio alle condizioni definite nel CO e nell'ORC.

Capoverso 2: se l'ente giuridico prende misure insufficienti o non ne prende e la persona interessata non chiede la sua cancellazione dal registro di commercio (art. 933 cpv. 2 CO), l'ufficio del registro di commercio procederà d'ufficio alla cancellazione dal registro di commercio delle funzioni e del modo di rappresentanza della persona interessata. Poiché gli uffici del registro di commercio non avranno accesso diretto all'estratto 3 per autorità, ma tale accesso sarà riservato solo all'UFRC (art. 47 lett. e nLCaGi), quest'ultimo assisterà, all'insegna della collaborazione prevista all'articolo 928a CO, l'ufficio del registro di commercio che lo desidera nella redazione della decisione.

L'interdizione di esercitare un'attività prevista nella legge riguarda soltanto la funzione esercitata in seno a una persona giuridica e non pregiudica quindi la qualità di titolare

di diritti di partecipazione. Le persone che sono oggetto di un'interdizione di esercitare un'attività non possono quindi più essere iscritte come titolari di una funzione vietata ma resteranno titolari delle proprie quote. Se in tale occasione vi fosse una lacuna nell'organizzazione, l'ufficio del registro di commercio dovrebbe anche trasmettere gli atti al giudice (art. 731*b* CO).

Capoverso 3: è precisato che l'articolo 152*a* si applica alla notificazione della diffida e l'articolo 153 alla decisione di cancellazione.

4.1.2 Ordinanza sul casellario giudiziale

Capitolo 6: Comunicazione di dati di VOSTRA

Sezione 4: Comunicazione automatica dei dati di VOSTRA alle autorità

L'articolo 64*a n*LCaGi impone al Servizio del casellario giudiziale di comunicare periodicamente all'UFRC, mediante il casellario giudiziale informatizzato VOSTRA gestito dall'Ufficio federale di giustizia (art. 3 cpv. 2 LCaGi), un elenco di tutte le interdizioni di esercitare un'attività, in vigore e iscritte in VOSTRA, ordinate nei confronti di persone registrate nella banca dati centrale delle persone e rilevanti ai fini dell'esame di cui all'articolo 928*a capoverso 2^{bis} n*CO. Per attuare tale obbligo di comunicazione, l'articolo 61*a* della nuova ordinanza sul casellario giudiziale (come ultima disposizione della sezione 4 del capitolo 6) deve disciplinare i dettagli di esecuzione della comunicazione (come previsto anche per le altre comunicazioni disciplinate all'art. 58 segg. LCaGi).

L'articolo 61*a capoverso 1 n*OCaGi prevede che la banca dati centrale delle persone fornisca ogni tre mesi a VOSTRA, mediante l'interfaccia tra i due registri, un elenco aggiornato dei numeri AVS delle persone ivi iscritte con il loro numero AVS. In questo modo VOSTRA sa quali persone sono iscritte nella banca dati centrale delle persone e di conseguenza è anche definito il gruppo di persone le cui interdizioni di esercitare un'attività vanno comunicate.

Secondo l'articolo 61*a capoverso 2 n*OCaGi, il giorno successivo, VOSTRA deve (sulla base dei numeri AVS della banca dati centrale delle persone) trasmettere alla banca dati centrale delle persone un elenco completo delle interdizioni di esercitare un'attività in vigore che sono state pronunciate nei confronti delle persone in questione e iscritte in VOSTRA.

Questa procedura garantisce che VOSTRA trasmetta in modo sicuro alla banca dati centrale delle persone solo le indicazioni personali necessarie all'adempimento dei pertinenti compiti.

L'articolo 61*a capoverso 2 n*OCaGi intende precisare quali dati sono riportati in forma strutturata nella comunicazione.

La comunicazione deve contenere «indicazioni generali concernenti la comunicazione» vale a dire il titolo dell'avviso, la descrizione del mandato, la data di creazione dell'avviso e il suo destinatario; tali indicazioni figurano su ogni comunicazione di VOSTRA

(cfr. art. 61a cpv. 2 lett. a *nOCaGi*) e permettono di determinare di che tipo di comunicazione si tratta. È inoltre possibile distinguere una comunicazione da un'altra senza dover procedere a un'analisi approfondita.

Tuttavia, la parte essenziale della comunicazione è costituita dalle indicazioni concernenti una vigente interdizione di esercitare un'attività disposta nei confronti della persona interessata (cfr. art. 61a cpv. 2 lett. b *nOCaGi*). Per ogni interdizione sono riportate le seguenti informazioni. Il destinatario deve essere in grado di capire a chi si riferisce l'interdizione, nel contesto di quale sentenza è stata pronunciata e i suoi parametri più importanti:

- affinché l'UFRC possa identificare la persona oggetto dell'interdizione di esercitare un'attività, è necessario assegnare il numero AVS e l'ID dell'incarto VOSTRA alla rispettiva interdizione (cfr. art. 61a cpv. 2 lett. b n. 1 *nOCaGi*). Con questa informazione, l'UFRC potrà nuovamente consultare in VOSTRA tutti i dati relativi alla persona in questione, mediante l'accesso online all'estratto 3 per autorità, previsto dall'articolo 47 lettera e *nLCaGi*;
- per trovare più rapidamente le interdizioni in VOSTRA, l'elenco completo dovrà contenere anche alcune informazioni sulla sentenza originaria o sulla decisione successiva in cui è stata pronunciata l'interdizione, come la data della sentenza o della decisione con il numero dell'incarto corrispondente (cfr. art. 61a cpv. 2 lett. b n. 2 *nOCaGi*);
- la comunicazione deve inoltre indicare il tipo d'interdizione (le interdizioni di esercitare un'attività figuranti in VOSTRA hanno differenti designazioni), il contenuto dell'interdizione e la data in cui cessa di essere valida (cfr. art. 61a cpv. 2 lett. b n. 3 *nOCaGi*);
- il parametro «data e ora dell'iscrizione» consente di ordinare l'intero elenco al fine di individuare più rapidamente le interdizioni che sono già state esaminate sulla base di comunicazioni precedenti (cfr. art. 61a cpv. 2 lett. b n. 3 quarto trattino *nOCaGi*).

È stata volutamente scelta una soluzione semplice ed economica da implementare che prevede che l'insieme dei dati VOSTRA sia sempre confrontato con le persone iscritte nella banca dati centrale. Di conseguenza una determinata interdizione comparirà nuovamente nella comunicazione successiva (a meno che la persona non sia stata nel frattempo cancellata dalla banca dati centrale). Pertanto, ai sensi dell'articolo 64a capoverso 1 *nLCaGi*, tutte le interdizioni di esercitare un'attività contenute in VOSTRA saranno «rilevanti» per ogni comunicazione periodica – a prescindere da eventuali mutazioni in VOSTRA o nella banca dati centrale delle persone dall'ultima comunicazione.

Tuttavia, un confronto dei dati iscritti in VOSTRA e nella banca dati centrale delle persone sarà possibile solo dopo l'aggiornamento di quest'ultima, ovvero quando conterrà i dati relativi alle persone fisiche immessi dai Cantoni (cfr. commento all'art. 14a *nORC*).

4.1.3 Altre proposte non prese in considerazione

Vari Cantoni hanno chiesto di aumentare gli emolumenti o di ridurre la parte di essi che spetta alla Confederazione. Tuttavia, le nuove procedure introdotte sono procedure di diffida, per le quali l'ordinanza del 6 marzo 2020²³ sugli emolumenti in materia di registro di commercio (OEmol-RC) prevede già la possibilità di addossare i costi alla società interessata. Un eventuale aumento del numero di procedure comporterà un corrispondente incremento degli emolumenti dovuti.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

Tutte le ripercussioni sulle finanze e sul personale della Confederazione, legate alle modifiche proposte, risultano già dalla legge federale sulla lotta contro l'abuso del fallimento (19.043)²⁴, in quanto le presenti modifiche d'ordinanza sono soltanto le relative disposizioni esecutive. Come già indicato nel messaggio concernente la legge federale sulla lotta contro gli abusi in ambito fallimentare, le disposizioni proposte non hanno in linea di principio ripercussioni finanziarie dirette sulla Confederazione in termini di spese aggiuntive. In particolare, non sarà prevista alcuna nuova autorità e non saranno nemmeno rafforzate le autorità esistenti.

Ulteriori spiegazioni sulle ripercussioni per la Confederazione sono contenute nel messaggio concernente la legge federale sulla lotta contro gli abusi in ambito fallimentare²⁵.

5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

La comunicazione da parte delle autorità fiscali agli uffici del registro di commercio riguardo alla mancata presentazione del conto annuale va effettuata, per quanto possibile, per via elettronica. Ciò richiede un adattamento dei sistemi informatici cantonali (amministrazione fiscale e registro di commercio).

In relazione a tale obbligo di comunicazione delle autorità fiscali, è inoltre prevedibile che gli uffici del registro di commercio avranno, almeno inizialmente, un onere aggiuntivo in termini di personale per ingiungere alle società di rinnovare la rinuncia alla revisione limitata e di depositare il conto annuale presso il registro di commercio. Infatti, secondo le informazioni fornite dalle autorità fiscali, attualmente un gran numero di società non presenta i conti annuali, il che comporta numerose tassazioni d'ufficio. Si prevede tuttavia che questa norma avrà rapidamente un effetto preventivo e che il numero delle comunicazioni diminuisca di conseguenza, dal momento che l'omissione del deposito dei conti annuali può portare a una procedura per lacune nell'organizzazione della società e, in ultima analisi, persino allo scioglimento della società (cfr. commento all'art. 62 cpv. 5 lett. a).

²³ RS 221.411.1

²⁴ FF 2022 702

²⁵ FF 2019 4321, 4345

Per il rimanente, le ripercussioni per i Cantoni sono illustrate nel messaggio concernente la legge federale sulla lotta contro gli abusi in ambito fallimentare²⁶.

5.3 Ripercussioni sull'economia

La comunicazione delle autorità fiscali sulla mancata presentazione dei conti annuali e il fatto che tale comunicazione avvii una procedura per il rinnovo della dichiarazione di opting-out, fino – *in ultima ratio* – allo scioglimento giudiziale della società e, se del caso, l'apertura del fallimento nell'ambito di una procedura per lacune nell'organizzazione, intende, tra l'altro, migliorare la compliance nella tenuta e presentazione dei conti. Una buona contabilità significa anche un migliore controllo della situazione finanziaria della società e permette di adottare, in caso di eccedenza di debiti, misure tempestive come il deposito del bilancio o l'apertura del fallimento (art. 725 segg. CO). Anticipare il fallimento riduce i fallimenti tardivi e conserva nella società un sostrato di responsabilità più cospicuo, avvantaggiando tutti i creditori.

Le ripercussioni sull'economia sono illustrate nel messaggio concernente la legge federale sulla lotta contro gli abusi in ambito fallimentare²⁷.

6 Aspetti giuridici

6.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le disposizioni esecutive non hanno alcun impatto sugli impegni internazionali della Svizzera.

6.2 Conformità alla legge sui sussidi

Le disposizioni esecutive non prevedono nuovi sussidi.

6.3 Protezione dei dati

Come già indicato nel messaggio concernente la legge federale sulla lotta contro gli abusi in ambito fallimentare²⁸, il numero AVS sarà utilizzato solo per identificare le persone e non sarà pubblicato nel registro di commercio. Non sarà possibile eseguire alcuna ricerca in base al numero AVS della persona in questione (cfr. commento all'art. 14a nORC).

7 Entrata in vigore

Presumibilmente la modifica dell'ORC e la modifica dell'OCaGi entreranno in vigore insieme alle modifiche del CO, della LEF, del CP, del CPM, della LCaGi e della LIFD.

²⁶ FF 2019 4321, 4345 seg.

²⁷ FF 2019 4321, 4345

²⁸ FF 2019 4321, 4346

Inizialmente l'entrata in vigore era prevista il 1° gennaio 2024. Tuttavia, considerati i risultati della procedura di consultazione, è opportuno rinviarla al 1° gennaio 2025, per i seguenti motivi: in primo luogo i Cantoni hanno annunciato un aumento significativo delle risorse (strutturali, finanziarie e di personale) in relazione all'abolizione dell'articolo 43 numeri 1 e 1^{bis} LEF, segnatamente per gli uffici cantonali d'esecuzione e fallimenti. In secondo luogo, la comunicazione delle autorità fiscali con gli uffici del registro di commercio rende necessario predisporre strumenti tecnologici per garantire una comunicazione efficace ed efficiente per tutte le persone giuridiche che non hanno presentato i propri conti annuali alle autorità fiscali e in terzo luogo l'ampliamento della banca dati centrale delle persone con l'iscrizione delle persone inserite nei registri di commercio deve essere concluso al fine di garantire il buon funzionamento delle comunicazioni delle interdizioni di esercitare un'attività.